

N. 02336/2015 REG.PROV.COLL.

N. 02544/2013 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

Sul ricorso numero di registro generale 2544 del 2013 proposto da:
Enel Rete Gas S.p.a., rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuseppe De Vergottini, Cesare Caturani,
Nicola Tassoni, Maria Cristina Fortunati, con domicilio eletto presso lo studio dei primi tre in
Milano, Via San Damiano, 2;

contro

Comune di Pozzo D'Adda, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avv.ti
Maurizio Lovisetti e Cesare Peroni, con domicilio eletto in Milano, presso la Segreteria del Tribunale;

Per l'annullamento

Della delibera del Consiglio Comunale n. 12 del 25.6.2013 con cui è stato approvato il "Regolamento
comunale per l'applicazione del canone concessorio patrimoniale non ricognitorio", e della nota prot.
n. 7491 del 8.10.2013, con cui il Comune ha chiesto il pagamento del canone in applicazione del citato
regolamento entro 15 giorni dal suo ricevimento, nonché di ogni altro atto presupposto, conseguente,
o comunque connesso

Visto il ricorso ed i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Pozzo d'Adda;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30.9.2015 il dott. Mauro Gatti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

FATTO

Con il ricorso principale l'istante ha impugnato il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio e la nota con cui il Comune ha richiesto il pagamento delle somme dovute.

Il Comune resistente si è costituito in giudizio, insistendo per il rigetto del ricorso, in rito e nel merito.

All'udienza pubblica del 30.9.2015 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

I) In via preliminare, il Tribunale rileva il parziale difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, con riferimento all'impugnazione della nota prot. n. 6072 del 21.8.2013, recante l'avviso di pagamento del canone dovuto, dovendosi pertanto accogliere l'eccezione formulata dalla difesa comunale.

I.1) La giurisdizione del giudice amministrativo sussiste infatti solo in relazione alla contestazione del regolamento, mentre l'impugnazione dell'avviso di pagamento è compresa in quella del giudice ordinario.

Il regolamento, emanato in base all'art. 27 del D.Lgs n. 285/92 n. 285, ha natura formalmente amministrativa, ma sostanzialmente normativa, costituendo una fonte secondaria del diritto, diretto a disciplinare l'uso e l'occupazione dei beni pubblici, in relazione allo svolgimento su di essi di attività di rilevanza economica, compresa l'erogazione di servizi pubblici. La giurisdizione su detto regolamento è pertanto radicata in capo al giudice amministrativo, atteso che il regime formale dei regolamenti è quello proprio dei provvedimenti amministrativi, correlandosi a posizioni di interesse

legittimo. L'atto in questione riguarda inoltre il regime di utilizzazione dei beni pubblici, anche in vista dell'erogazione di servizi pubblici di varia natura, sicché, rispetto al regolamento, la giurisdizione del giudice amministrativo si configura come esclusiva, ai sensi dell'art. 133 lett. b) c.p.a., trattandosi di una controversia incidente su rapporti pubblicistici relativi all'utilizzazione di beni pubblici. Viceversa, non rileva ai fini della giurisdizione, il riferimento al servizio pubblico cui può tendere l'attività dell'utilizzatore del bene, in quanto il regolamento non ha ad oggetto la disciplina di un particolare servizio pubblico, né quella del particolare rapporto pubblicistico sotteso alla sua erogazione, ma solo l'utilizzazione del bene pubblico, sicché la controversia non rientra tra le ipotesi comprese nell'art. 133 lett. c) del c.p.a..

I.2) Una volta ricondotta la materia del contendere tra le ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in tema di beni pubblici, è consequenziale escludere da essa la contestazione dell'avviso di pagamento, che integra un atto paritetico di mera quantificazione del debito vantato dall'amministrazione sulla base di criteri predeterminati in modo vincolante.

Per quest'ultimo profilo, la controversia coinvolge solo questioni meramente patrimoniali concernenti la quantificazione del debito, mentre non attiene all'an della pretesa debitoria, che è contestata attraverso l'impugnazione del regolamento, fonte del debito affermato dall'amministrazione.

L'avviso di pagamento non sottende l'esercizio di un potere autoritativo, speso dall'amministrazione in sede di adozione del regolamento, ma di un potere paritetico, sottratto alla cognizione del giudice amministrativo, in coerenza con il citato art. 133 lett. b) c.p.a., che esclude dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di beni pubblici le controversie relative ad indennità, canoni ed altri corrispettivi.

Né la giurisdizione amministrativa è radicabile invocando il fatto che l'impugnazione nel suo complesso ha ad oggetto il rapporto pubblicistico, sicché la contestazione dell'avviso di pagamento sarebbe solo strumentale alla contestazione del rapporto. Tale argomentazione, spesso utilizzata a livello giurisprudenziale per individuare le ipotesi in cui, in relazione ad uno specifico rapporto concessorio, la contestazione non abbia ad oggetto questioni solo patrimoniali, ma incida sulla

concessione, trattandosi di doglianze che mettono in discussione i poteri e gli obblighi delle parti secondo quanto risulta dal titolo concessorio, non è infatti invocabile nella presente controversia, la quale non ha ad oggetto l'esistenza di uno specifico rapporto concessorio, od il suo contenuto, o la misura dei poteri e dei doveri gravanti sulle parti di tale rapporto, ma solo il potere dell'amministrazione di determinare, con atto regolamentare adottato ai sensi dell'art. 27 del codice della strada, la debenza e la misura del c.d. canone patrimoniale non ricognitorio, in dipendenza dell'uso che taluno faccia della sede stradale. In tale contesto, l'impugnazione dell'avviso di pagamento non è il veicolo per portare la contestazione sulla sostanza di un rapporto pubblicistico, poiché il titolo della pretesa non è costituito da un particolare rapporto pubblicistico, ma dalla disciplina regolamentare parimenti impugnata e, come evidenziato, sicuramente compresa nella giurisdizione del giudice amministrativo.

Neppure valgono in senso contrario i riferimenti ad esigenze di concentrazione ed economia processuale, in quanto, come è noto, la giurisdizione non è derogabile per ragioni di connessione.

L'avviso di pagamento è dunque rilevante nel caso di specie solo ai fini della dimostrazione in fatto dell'interesse attuale all'impugnazione, stante il carattere non immediatamente lesivo delle norme regolamentari impuginate, la cui attitudine pregiudizievole si manifesta in modo concreto solo quando l'amministrazione, ritenendo una particolare fattispecie compresa nella previsione regolamentare, faccia applicazione della nuova disciplina, quantificando la propria pretesa patrimoniale.

In conclusione, deve pertanto essere ribadito che sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo solo rispetto all'impugnazione del regolamento comunale per l'applicazione del canone concessorio non ricognitorio, mentre le contestazioni relative all'avviso di pagamento appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente inammissibilità in parte qua dell'impugnazione proposta.

II) Nel merito, la ricorrente formula più censure, che possono essere trattate congiuntamente perché strettamente connesse sul piano logico e giuridico, dirette a contestare la violazione dell'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992.

Le censure sono fondate nei termini che seguono.

II.1) Il regolamento impugnato introduce il canone concessorio non ricognitorio in espressa applicazione dell'art. 27 cit. sicché l'esame delle censure proposte postula la ricognizione del quadro normativo rilevante.

Dal coordinamento tra l'art. 25 e l'art. 27 del D.Lgs. n. 285/1992, emerge che devono essere oggetto di autorizzazione o concessione amministrativa le attività di attraversamento ed uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua, condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo, sottopassi e soprapassi, teleferiche di qualsiasi specie, gasdotti, serbatoi di combustibili liquidi, o con altri impianti ed opere che possono comunque interessare la proprietà stradale.

Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.

Tali provvedimenti di concessione ed autorizzazione, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove.

L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

Si è evidenziato che i provvedimenti in questione sono onerosi, perché stabiliscono il corrispettivo per l'uso particolare del bene pubblico e l'art. 27 precisa che la somma dovuta, determinata dall'ente proprietario della strada, deve essere individuata nei provvedimenti medesimi e si può stabilirne il pagamento in annualità ovvero in unica soluzione.

Il c. 8 dell'art. 27 cit. specifica che, nel determinare la misura della somma, si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto

principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

E' evidente che le norme esaminate consentono alle amministrazioni locali, in coerenza con la riserva relativa di legge posta dall'art. 23 della Costituzione, di imporre una prestazione patrimoniale in dipendenza dell'uso particolare che taluno faccia di specifici beni pubblici, prestazione che costituisce proprio il corrispettivo dell'uso particolare del bene.

La norma delimita il potere impositivo degli enti locali, perché sul piano oggettivo lo riferisce solo alle attività di attraversamento ed uso "della sede stradale e relative pertinenze", inoltre fissa i parametri generali di commisurazione del canone correlandoli alle caratteristiche precipue del singolo rapporto concessorio, assegnando rilevanza alle specifiche soggezioni che derivano alla strada o autostrada, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

La norma, è chiara nello stabilire che la somma dovuta deve essere indicata nel provvedimento autorizzativo, in coerenza con la prevista valorizzazione dello specifico rapporto di concessione o di autorizzazione e quindi dei suoi peculiari caratteri.

Detti criteri sono ribaditi dall'art. 67 del D.P.R. n. 495/1992, recante il regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada, ove si prevede che i provvedimenti di autorizzazione e concessione devono indicare la somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle sedi stradali, prevista dall'articolo 27 del codice della strada.

In particolare, l'art. 67 cit. stabilisce che gli enti concessionari dei servizi pubblici possono stipulare con l'ente proprietario della strada convenzioni generali per la regolamentazione degli attraversamenti e per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali, provvedendo contestualmente ad un deposito cauzionale. Dette convenzioni generali tengono luogo, ad ogni effetto di legge, per gli attraversamenti e le occupazioni delle sedi stradali realizzati in conformità alle loro previsioni, delle singole convenzioni di cui al presente comma. Per gli stessi enti concessionari la somma dovuta per l'uso e l'occupazione delle sedi stradali è determinata, per quanto di competenza, con decreto del

Ministro dei lavori pubblici, ovvero stabilita dall'ente proprietario della strada entro il limite massimo della somma fissata con il suddetto decreto ministeriale.

In relazione a quest'ultimo profilo vale precisare che il d.m. menzionato dalla norma citata non è mai stato adottato, ma ciò non vale ad escludere l'attivabilità del canone non ricognitorio, trattandosi di una previsione regolamentare che non trova corrispondenza nella disciplina legislativa di riferimento.

L'art. 27 del codice della strada, da un lato, non subordina infatti il potere degli enti locali di applicare il canone ad una previa determinazione tariffaria del Ministro dei lavori pubblici, dall'altro, reca in sé i criteri generali di determinazione della tariffa, sufficienti a delimitare la discrezionalità degli enti locali.

E' di immediata percezione la stretta correlazione tra il canone di cui si tratta ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), disciplinato dall'art. 63 del D.Lgs. n. 446/1997, ovvero la c.d. taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

L'art. 63 cit., dopo avere chiarito che comuni e province possono, con regolamento adottato a norma dell'art. 52, escludere l'applicazione, nel proprio territorio, della taxa per occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui al capo II del D.Lgs. 15.11.1993, n. 507, assegna agli enti locali il potere di prevedere, con apposito regolamento, che l'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti appartenenti al proprio demanio o patrimonio indisponibile, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, sia assoggettata, in sostituzione della taxa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, al pagamento di un canone da parte del titolare della concessione, determinato nel medesimo atto di concessione in base a tariffa.

La norma precisa, da un lato, che il pagamento del canone può essere anche previsto per l'occupazione di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi di legge, dall'altro, che agli effetti del presente comma si comprendono nelle aree comunali i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti, individuabili a norma dell'art. 2, c. 7, del D.Lgs. 30.4.1992, n. 285.

L'art. 63 cit. impone, al c. 2 lett. c), l'indicazione analitica della tariffa determinata sulla base della natura del bene interessato, dell'entità dell'occupazione, espressa in metri quadrati o lineari, del valore economico della disponibilità dell'area, nonché del sacrificio imposto alla collettività, con previsione di coefficienti moltiplicatori per specifiche attività esercitate dai titolari delle concessioni anche in relazione alle modalità dell'occupazione.

La successiva lett. f) del medesimo c. 2 sancisce la previsione, per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, di un canone determinato forfetariamente come segue: 1) per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni: I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza; II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza; 2) per le occupazioni del territorio provinciale, il canone è determinato nella misura del 20 per cento dell'importo risultante dall'applicazione della misura unitaria di tariffa di cui al numero 1), per il numero complessivo delle utenze presenti nei comuni compresi nel medesimo ambito territoriale; 3) in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Qualora si tratti di occupazioni abusive, la lett. g) di tale articolo dispone l'applicazione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre le occupazioni abusive temporanee si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale.

Sempre in punto di quantificazione del canone, la norma precisa che "dalla misura complessiva del canone ovvero della tassa prevista al comma 1 va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi".

Del resto, già con riferimento alla TOSAP, l'art. 17, c. 63, della L. n. 127/1997, stabiliva che "il consiglio comunale può determinare le agevolazioni, sino alla completa esenzione dal pagamento della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, per le superfici e gli spazi gravati da canoni concessori non ricognitori".

Il coordinamento tra le norme citate consente di evidenziare il rapporto tra il canone non ricognitorio e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, fermo restando che si tratta di considerazioni estendibili al rapporto con la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, configurata come alternativa al canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche.

In particolare: 1) il canone non ricognitorio ed il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, così come la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, si basano sullo stesso presupposto di fatto, costituito dall'uso particolare di beni pubblici stradali, fermo restando che l'ambito di riferimento oggettivo dei secondi è più ampio e comprende quello del primo; 2) la disciplina del COSAP, successiva all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 285/1992, definisce la misura massima del prelievo effettuabile in dipendenza della concessione o dell'autorizzazione all'uso particolare del demanio stradale, giacché impone la sottrazione dal COSAP dell'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal comune e dalla provincia per la medesima occupazione; 3) ne deriva che è escluso il cumulo di una pluralità di canoni legati all'occupazione del medesimo bene e che la misura del COSAP definisce il limite massimo di prelievo realizzabile in dipendenza della medesima occupazione di suolo stradale; 4) l'effettiva attivazione del COSAP e del canone previsto dall'art. 27 del codice della strada, pur trovando base legislativa nella disciplina di riferimento, dipende dalle scelte discrezionali dell'ente locale; 5) la misura del canone non ricognitorio dipende dalla disciplina propria di ciascun rapporto concessorio, giacché è il titolo del rapporto che deve determinare la somma dovuta, in coerenza con i criteri di quantificazione che sono rapportati alle caratteristiche di ciascun rapporto; viceversa, la quantificazione del COSAP, specie se applicato per occupazioni correlate all'erogazione di servizi pubblici (come nel caso in esame), segue specifici parametri tariffari legati al numero di abitanti e di utenze attivate sul territorio dell'ente locale.

II.2) Il regolamento impugnato non è coerente con il quadro normativo complessivo appena esaminato.

In primo luogo, va osservato che, seppure è ipotizzabile l'introduzione del canone concessorio non ricognitorio attraverso una disciplina generale ed astratta di natura regolamentare, nondimeno, in coerenza con le previsioni dell'art. 27 del codice della strada, la sua riferibilità ad una particolare occupazione di beni pubblici stradali postula la necessaria modificazione del titolo concessorio o convenzionale ad essa sotteso.

L'art. 27 cit. impone di parametrare l'an ed il quantum del canone alle caratteristiche specifiche del singolo rapporto pubblicistico di utilizzazione del bene pubblico, tanto che rende necessario prevedere nel titolo concessorio la debenza e la misura del canone.

Tale principio non è rispettato dal regolamento impugnato, che pretende di realizzare una generalizzata applicazione del canone, senza modificare il titolo concessorio costitutivo del particolare rapporto.

A fronte della delimitazione in concessione degli oneri patrimoniali gravanti sul concessionario, è palesemente illegittima l'introduzione direttamente ed unilateralmente, con atto autoritativo regolamentare generale ed astratto, del canone non ricognitorio, in quanto l'art. 27 non consente l'applicazione del canone se non attraverso la modificazione del singolo titolo concessorio.

Non si tratta di un problema formale, ma di garantire, in coerenza con le puntuali previsioni dell'art. 27, che tanto l'applicazione del canone, quanto il suo ammontare, siano aderenti al contenuto dello specifico rapporto di concessione, sulla base degli oneri complessivi che esso comporta, tenendo conto delle soggezioni che derivano alla strada o all'autostrada, del valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e del vantaggio che l'utente ne ricava, secondo l'espressa previsione dell'art. 27, c. 8, del codice della strada.

E' evidente poi che, qualora il titolo che consente l'occupazione del suolo abbia matrice convenzionale, come nel caso di specie, l'applicazione del canone allo specifico rapporto deve avvenire modificando il titolo sulla base di un nuovo accordo delle parti, che tenga conto, come

accaduto in sede di stipulazione dell'accordo, del complesso sia dei doveri e dei diritti, sia dei vantaggi e dei costi che gravano sulle parti.

Ecco, allora, che il regolamento impugnato è illegittimo perché pretende di applicare il canone in modo generalizzato, incidendo in modo uniforme su una pluralità indeterminata di rapporti, senza tenere conto delle peculiarità giuridiche ed economiche di ciascun rapporto concessorio, nonché della natura convenzionale o unilaterale del titolo da cui promana.

Sotto altro profilo, va osservato che il regolamento non è coerente con la disciplina legislativa del rapporto tra il canone non ricognitorio ed il canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche, o la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

In particolare, il regolamento non esclude il cumulo tra il canone concessorio non ricognitorio e la TOSAP.

Tale disciplina, da un lato, viola il divieto di cumulo tra prelievi patrimoniali aventi causa nella medesima occupazione di suolo pubblico, dall'altro, non tiene conto del fatto che è il COSAP, ovvero la TOSAP, a porsi come misura massima del prelievo effettuabile a tale titolo, sicché l'eventuale eccedenza del canone non ricognitorio rispetto quanto già versato per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche non può rimanere a carico dell'utilizzatore.

Anche i criteri di quantificazione del canone non rispecchiano i parametri posti dal citato art. 27 del codice della strada.

Il regolamento impugnato si limita a stabilire delle tariffe da applicare senza indicare i parametri utilizzati per la loro determinazione e correlandole ad unità di misura, di volta in volta individuate a seconda del tipo di occupazione; in altre parole, il canone è quantificato applicando tariffe unitarie moltiplicate per l'estensione delle aree occupate.

E' evidente che si tratta di parametri del tutto diversi da quelli individuati dall'art. 27 del codice della strada, perché sono legati ad un profilo solo quantitativo e muovono da valori tabellari predeterminati apoditticamente dall'amministrazione, senza alcuna correlazione con le caratteristiche e il valore di ciascun rapporto concessorio.

Va, pertanto, ribadita la fondatezza delle censure proposte.

III) In definitiva, il ricorso è parzialmente fondato nei termini dianzi esposti e deve essere accolto.

La peculiarità della fattispecie fattuale e giuridica sottesa agli atti impugnati consente di ravvisare giusti motivi per compensare tra le parti le spese della lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto

1) dichiara inammissibile il ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella parte relativa all'impugnazione della nota prot n. 7491 del 8.10.2013 recante l'avviso di pagamento del canone, ed individua, ai sensi dell'art. 11 c.p.a., nel giudice ordinario l'autorità giurisdizionale cui spetta la cognizione della relativa domanda;

2) accoglie il ricorso nel resto e per l'effetto annulla il regolamento comunale per l'applicazione del canone patrimoniale non ricognitorio, approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 25.6.2013;

3) compensa tra le parti le spese della lite, salvo il rimborso del contributo unificato in favore della ricorrente.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Mauro Gatti, Primo Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/11/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

www.salvisjuribus.it